



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2011 (21.11)  
(OR. en)**

**16525/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0140 (CNS)**

---

**SOC 963  
JAI 806  
MI 553  
FREMP 102**

## **RELAZIONE**

---

della: presidenza  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO

---

n. doc. prec.: 16524/11 SOC 962 JAI 805 MI 552 FREMP 101  
n. prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale  
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

### **I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente nel settore<sup>1</sup>, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare mentre CY e PL riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009<sup>2</sup>. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

## II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA POLACCA

Dato che il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati sotto la presidenza ungherese il 17 giugno 2011<sup>3</sup>, il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza polacca<sup>4</sup>, avviando un'analisi approfondita delle disposizioni riguardanti *l'età come fattore di discriminazione*.

Il Gruppo ha esaminato un questionario<sup>5</sup> incentrato sulle eccezioni relative all'età di cui all'articolo 2 (paragrafi 6 e 7) del progetto di direttiva. Le delegazioni sono state invitate ad esprimere il loro parere su come debbano essere formulati vari aspetti di tale eccezione.

Basandosi sulla discussione e sulle risposte scritte ricevute, la presidenza ha preparato una serie di proposte redazionali<sup>6</sup> incentrate sui seguenti punti.

### **a) Eccezione generale per l'età (articolo 2, paragrafo 6, articolo 3 e considerando 14 bis)**

Nell'intento di migliorare la certezza del diritto, così che siano consentite talune disparità di trattamento giustificabili, la presidenza ha suggerito due possibili approcci: applicare *la presunzione di giustificazione* ai limiti di età stabiliti dal diritto nazionale, precisandolo però nei considerando (opzione A), ed *escludere dal campo di applicazione i limiti di età nei settori della protezione sociale, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione* (opzione B). Molte delegazioni si sono espresse a favore dell'opzione B; altre, come anche il rappresentante della Commissione, hanno preferito l'opzione A.

---

<sup>2</sup> Cfr. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). Il nuovo relatore del PE è Raúl Romeva I Rueda (ES, Verts/ALE).

<sup>3</sup> Cfr. doc. 10615/11.

<sup>4</sup> Il Gruppo ha esaminato la proposta il 19 settembre e il 7 novembre.  
<sup>5</sup> 12054/11.

<sup>6</sup> 15704/11.

La presidenza ha inoltre suggerito che la norma sull'onere della prova condiviso non sia applicabile (e gli attori che si considerano vittime di discriminazione debbano quindi sostenere l'intero onere della prova) in caso di presunzione di giustificazione per talune disposizioni connesse all'età. Secondo talune delegazioni, potrebbe essere eccessivo far ricadere l'onere della prova interamente sull'attore. Il rappresentante della Commissione ha tuttavia rilevato che il convenuto sarebbe comunque tenuto a collaborare al procedimento giudiziario.

#### **b) Minori (articolo 2, paragrafo 8)**

La presidenza suggerisce che la direttiva faccia salve le misure per la tutela dei minori. Numerose delegazioni hanno appoggiato tale approccio e anche il rappresentante della Commissione l'ha dichiarato accettabile. Talune delegazioni propendono per escludere i minori dal campo di applicazione con riferimento alla discriminazione basata sull'età, mentre altre sono favorevoli a mantenerveli.

#### **c) Servizi finanziari (articolo 2, paragrafo 7)**

Il progetto di direttiva consentirebbe, in taluni casi, disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari. Le proposte redazionali della presidenza cercano di migliorare la certezza del diritto di tali disposizioni attraverso una revisione del testo con il risultato, tra l'altro, che l'eccezione in questione non è più semplicemente un'opzione a disposizione degli Stati membri. Il testo della presidenza ha inoltre cercato di ottenere maggiore chiarezza separando le disposizioni riguardanti rispettivamente la disabilità e l'età.

Numerose delegazioni hanno appoggiato la separazione delle disposizioni applicabili rispettivamente all'età e alla disabilità. Secondo talune delegazioni le norme relative ai servizi finanziari dovrebbero essere stabilite a livello nazionale. Le delegazioni hanno inoltre avanzato vari suggerimenti sulle norme specifiche in materia di disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità.

Anche il Servizio giuridico del Consiglio ha presentato un contributo scritto<sup>7</sup> riguardante le implicazioni della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-236/09, "Test-Achats".

In generale, le proposte redazionali della presidenza hanno ottenuto l'ampio sostegno di molte delegazioni come un passo fatto nella giusta direzione, anche se è necessario lavorare ancora alle disposizioni riguardanti l'età come fattore di discriminazione nonché su altre questioni<sup>8</sup>.

### **III. QUESTIONI IN SOSPESO NON DISCUSSE DURANTE LA PRESIDENZA POLACCA**

Occorre discutere ancora una serie di questioni in sospeso, tra cui le seguenti:

- suddivisione delle competenze, portata generale e sussidiarietà;
- disposizioni sulla disabilità, comprese l'accessibilità e le soluzioni ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità;
- calendario di attuazione;
- certezza del diritto nell'intera direttiva, nonché
- altre questioni<sup>9</sup>.

### **IV. CONCLUSIONE**

Pur essendo stati compiuti notevoli progressi sotto la presidenza polacca nel tentativo di chiarire le disposizioni riguardanti *l'età come fattore di discriminazione*, risulta evidente che un profondo lavoro sulla proposta è ancora necessario.

Si invita il Comitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio EPSCO del 1° dicembre 2011.

---

<sup>7</sup> Doc. 16258/11.

<sup>8</sup> Le posizioni delle delegazioni sono illustrate più dettagliatamente nel doc. 16524/11.

<sup>9</sup> Per una sintesi delle posizioni delle delegazioni sull'intera proposta, cfr. doc. 12447/11.